

COMUNE DI VARESE

Provincia di Varese

PROGETTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP DI VARESE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



0	giugno 2021	emissione	gg	fg	G.Fantoni	1993-MEC-CSA-A
rev.	data	descrizione	dis.	contr.	appr.	file

Committente:
ATS Insubria
Via Ottorino Rossi n. 9
21100 Varese

Progettista:
Ing. Giulio Fantoni

Collaboratori:

elaborato:

**E-MEC
CSA-A**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE - SCHEMA DI CONTRATTO

software: Word s.n. 27497-OEM-0025331-18625

rif.: 21.1993




STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI

giulio fantoni - ingegnere
franco leoni - ingegnere
alba barboni - geometra
simeone de benedictis - ingegnere
carlotta fantoni - architetto



Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332 288610 - Fax 0332 286788 - info@fantonileonieassociati.it - C.F. e P.IVA 01620950129



COMUNE DI VARESE

Provincia di Varese

ATS Insubria

SEDE TERRITORIALE DI VARESE

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e LLPP

Via Ottorino Rossi n. 9- 21100 Varese

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP DI VARESE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

SCHEMA DI CONTRATTO

Giugno 2021

INDICE

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE.....	3
Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Descrizione sommaria delle opere.....	3
Art. 3 Ammontare dell'appalto	4
Art. 4 Modalità di gara d'appalto.....	4
Art. 5 Subappalto - Categoria dei lavori.....	4
Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale, del regolamento, delle leggi e disposizioni in vigore	5
Art. 7 Documenti contrattuali	5
Art. 8 Garanzie e coperture assicurative	6
Art. 9 Variazione delle opere progettate	6
Art. 10 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Consegna dei lavori	7
- Penale per ritardo.....	7
Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe.....	7
Art. 12 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa - Responsabilità dell'Appaltatore.....	8
Art. 13 Oneri a carico dell'Amministrazione Appaltante.....	15
Art. 14 Opere in economia	15
Art. 15 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	15
Art. 16 Qualità e provenienza dei materiali.....	15
Art. 17 Valutazione dei lavori e prescrizioni particolari	16
Art. 18 Elenco Prezzi.....	17
Art. 19 Nuovi prezzi.....	17
Art. 20 Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Conto finale.....	18
Art. 21 Divieto cessione crediti	18
Art. 22 Coordinamento della sicurezza sul cantiere	18
Art. 23 Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici	18
Art. 24 Revisione prezzi	18
Art. 25 Collaudo dei lavori	19
Art. 26 Manutenzione delle opere sino al collaudo provvisorio.....	19
Art. 27 Rescissione del contratto.....	19
Art. 28 Definizione delle controversie	20
Art. 29 Espropri	20

CAPITOLATO SPECIALE

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP DI VARESE

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere finalizzate all'installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del Padiglione Biffi presso ex ONP di Varese sito in Via Ottorino Rossi n. 9 a Varese.

Nell'accettare i lavori l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché tutti gli impianti che la riguardano;
- b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche dei tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di avere valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, nonché sugli oneri e sugli obblighi di cui al successivo art. 12 del presente Capitolato speciale d'Appalto;
- d) di avere considerato la distanza dalle discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti;
- e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- f) di aver preso visione di tutte le norme, leggi e regolamenti regolanti lo smaltimento dei rifiuti;
- g) di aver preso visione di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare:
 - D.P.R. n. 302/56;
 - Art. 64 del D.P.R. n. 303/56;
 - D. Lgs. n. 758/94;
 - D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
- h) di aver visionato gli elaborati tecnico amministrativi ritenendo senza alcuna riserva gli stessi eseguibili.

L'Appaltatore non potrà quindi opporre eccezione alcuna, durante l'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 Descrizione sommaria delle opere

Con indicazione orientativa, che non esclude altri lavori e forniture che la Direzione Lavori potrà ordinare, le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:

- allestimento cantiere
- rimozione controsoffitto esistente
- installazione di sistema di climatizzazione con fan-coil a soffitto
- installazione impianto elettrico di controllo e relativo quadro elettrico
- riposizionamento controsoffitto
- rimozione caloriferi esistenti
- smantellamento cantiere

Art. 3 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori "a misura" compresi nell'appalto oggetto del presente Capitolato ammonta a € 76.500,00 (Euro settantaseimilacinquecento/00) al netto dell'IVA, di cui € 73.500,00 (Euro settantatremilacinquecento/00) per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso d'asta, nonché Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) quali oneri della sicurezza specifici del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, come riassunto dal seguente prospetto:

LAVORI A BASE D'APPALTO	€	76.500,00
di cui:		
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso d'asta:	€	73.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI non soggetti a ribasso d'asta	€	3.000,00
		=====
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€	76.500,00

Gli oneri per la sicurezza vengono individuati in conformità all'art. 7 del DPR 3.7.2003 n. 222.

Tali oneri non sono soggetti a ribassi d'asta ai sensi dell'art.131 comma 3 del D. Lgs. 19/4/2016 n. 50 e del punto 4.14 dell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/08.

Gli oneri per la sicurezza riguardano, tra l'altro e per tutta la durata dei lavori, i costi:

- degli apprestamenti previsti dal PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti dal PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio ecc.;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza previsti saranno liquidati dal Direttore dei lavori, sentito il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in base allo stato d'avanzamento dei lavori e delle misure, apprestamenti, mezzi ecc. della sicurezza effettivamente approntati.

Art. 4 Modalità di gara d'appalto

I lavori si intendono appaltati mediante contratto "a misura", a seguito di esperimento di gara con lettera di invito e affidamento diretto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020.; l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara ai sensi dell'Art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 5 Subappalto - Categoria dei lavori

Il ricorso al subappalto sarà regolato dalle norme vigenti con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto è direttamente ed esclusivamente affidata all'Impresa, la quale non potrà cederla nemmeno in parte ad altra impresa, sotto pena della immediata risoluzione del contratto per sua colpa.

L'eventuale concessione in deroga, di particolari sub-forniture e sub-appalti, sarà comunque subordinata a:

- preventivo adempimento delle prescrizioni al momento vigenti ed in particolare la Legge 20/3/1865 n. 2248, la Legge 19/3/90 n. 55, la Legge 12/7/91 n. 203, il D.Lgs. 50/2016
- autorizzazione scritta che sarà rilasciata ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione previa verifica del possesso in capo al Subappaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalle norme vigenti

I contratti di sub-forniture e sub appalti, anche se autorizzati, non sollevano l'Impresa dalla propria responsabilità nei riguardi dell'Amministrazione.

L'Impresa stessa sarà pertanto ritenuta, in ogni caso, unica responsabile della non perfetta esecuzione dei lavori, anche se ciò derivasse da parti relative a sub-forniture o sub-appalti autorizzati.

I ritardi causati da sub-fornitori non costituiranno causa di forza maggiore e, pertanto, non solleveranno l'Impresa dall'applicazione delle penali previste.

Resta inoltre convenuto che, se durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, stabilisse che il subappaltante è incompetente od indesiderabile, l'Impresa dovrà, al ricevimento della comunicazione scritta, prendere immediatamente misure per l'allontanamento del subappaltante e per l'annullamento del relativo subappalto. In tal caso l'Impresa non avrà alcun diritto di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

I pagamenti verranno effettuati in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, restando a carico dell'Appaltatore l'onere di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare i lavori oggetto del presente Capitolato appartengono alla seguente categoria di cui alla tabella di classificazione stabilita con l'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010, ancora temporaneamente vigente:

Categoria prevalente: **OS 28:** Impianti termici e di condizionamento importo dei lavori € 70.800,00

Categoria subappaltabile: **OS 30:** Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi importo dei lavori € 2.700,00

Per i lavori della categoria OS 28 e OS 30 vige l'**obbligo di esecuzione da parte di soggetti con i requisiti di cui al D.M. 37/08.**

Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale, del regolamento, delle leggi e disposizioni in vigore

L'appalto è regolato essenzialmente dal presente Capitolato Speciale e per altro, e per tutto quanto in esso non sia diversamente stabilito, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, nella "Legge sulle opere pubbliche" del 20/03/1865 n. 2248, alleg. F), nel D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. N. 163/2006" per le parti ancora temporaneamente vigenti. In particolare si richiama il fatto che dovranno essere comunque rispettate le applicazioni del D.Lgs. 50/2016.

Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella legge 19 marzo 1990, n. 55 ed eventuali successive disposizioni in materia ed in particolare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- Capitolato speciale d'appalto
- Elenco prezzi unitari con ribasso d'asta
- Elaborato grafico: E-MEC-001-A – Distribuzione planimetrica impianti – Specifiche tecniche – Particolari costruttivi
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Piano operativo di sicurezza
- Cronoprogramma

In quanto non incompatibili con le norme dei suddetti documenti, fanno pure parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145;

il Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili redatto dal Min. LL.PP., aggiornato al 2000 (con DD. 626/94, 494/96 e tutte le altre disposizioni emanate successivamente)

la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sulle opere pubbliche - Allegato F;

il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti ancora temporaneamente vigenti;

ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di pubblici lavori e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con i lavori in oggetto;

vengono inoltre richiamate le disposizioni previste da Leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'opera;
tutte le normative tecniche vigenti (sia quelle citate dal presente capitolato sia norme C.N.R., C.E.I., U.N.I.) nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti al momento della consegna delle opere finite da parte dell'appaltatore;
si ritengono inoltre richiamate le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e di tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.
Di tutti i documenti citati l'Impresa dichiara di avere preso esatta ed integrale conoscenza, essendo l'appalto soggetto all'osservanza di tutte le condizioni in essi contenute.
Per quanto riguarda l'impiego e la posa in opera di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme raccomandate dai competenti consessi tecnici; comunque tutti i materiali potranno essere posti in opera previa avvenuta loro accettazione da parte della Direzione dei Lavori.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.
Per quanto attiene l'Elenco dei Prezzi Unitari si fa presente che:
l'Elenco dei prezzi allegato al contratto comprende sia i prezzi unitari delle opere compiute per la contabilizzazione dei lavori da eseguire a corpo e a misura, sia i prezzi unitari della mano d'opera per la contabilizzazione dei lavori da eventualmente eseguire in economia; tali prezzi sono quelli derivanti dall'Elenco Prezzi Unitari di progetto con il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore e pertanto si intendono da esso accettati in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
I prezzi unitari di Elenco devono intendersi sempre riferiti a lavori ed opere che dovranno essere eseguite impiegando materiali di ottima qualità e secondo la migliore tecnica e devono intendersi comprensivi di ogni prestazione di mano d'opera idonea, fornita in orario normale di lavoro, di ogni fornitura occorrente per dare le varie opere compiute a regola d'arte, delle spese generali e degli utili, delle spese per trasporti, imballi del materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione degli operai, delle assistenze murarie, della assistenza tecnica ai lavori, di tutti gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificati all'art. 12 del presente Capitolato.
Pertanto tutti gli oneri di questo tipo, inclusi scavi e reinterri, carico dei materiali eccedenti, trasporto alle pubbliche discariche, corrispettivi di discarica, ricerca di cavidotti e tubazioni di servizi pubblici o privati interrati, l'eventuale spostamento e/o protezione (anche secondo le indicazioni fornite dagli Enti Gestori), rifacimento di allacciamenti ai servizi esistenti danneggiati durante l'esecuzione delle opere ed ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle opere in luoghi di difficoltoso accesso e con limitate possibilità di manovra devono ritenersi compresi e compensati nei Prezzi di Elenco.
Con la firma del contratto la Ditta appaltatrice riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi di offerta ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire a regola d'arte e con gli oneri specificati nel presente Capitolato quanto a detti prezzi si riferisce, incluse le spese generali e gli utili della Ditta appaltatrice stessa.

Art. 8 Garanzie e coperture assicurative

La cauzione provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 4) della Legge n. 120 del 11.09.2020.
L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 20% (art. 103 D.Lgs. 50/2016).
L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 129 D.Lgs. 103/2016).

Art. 9 Variazione delle opere progettate

Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell'Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla Direzione dei Lavori e preventivamente concordata ed approvata dall'Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo ed ai sensi di

Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.8 del D.Min. Infr. n. 49/2018, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o negli atti contrattuali, nonché nelle norme previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante.

Art. 10 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Consegna dei lavori - Penale per ritardo

Il periodo di tempo utile a disposizione dell'Impresa Appaltatrice per dare ultimati i lavori oggetto del presente Capitolato, sarà di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anche in pendenza della stipulazione e registrazione del relativo contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità previste dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010 ora abolito, nonché di quanto contenuto nel D.Min.Infr. n. 49/2018.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori mediante successivi verbali di consegna parziale, con le modalità previste dal comma 9 dell'art. 5 del D.Min.Infr. n. 49/2018.

Dalla data di consegna dei lavori, risultante dal verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre al termine sopra stabilito, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare ad una penale stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, da detrarsi senza alcuna formalità particolare dalla liquidazione finale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procederà subito alla necessaria constatazione in contraddittorio, redigendo apposito certificato di ultimazione.

Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe

Quando circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 ne può ordinare la sospensione, con le modalità previste dall'art. 10 del D.Min.Infr. n. 49/2018.

Anche il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

E' compito del Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore e di un suo legale rappresentante, compilare il verbale di sospensione sul quale sono indicate le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini sopraindicati non spetterà all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo; in ogni caso la durata del periodo di sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per la ultimazione dei lavori di cui al precedente Art. 10.

Per nessuna ragione, anche in contestazione e neppure in sede giudiziale e per nessun pretesto, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori.

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Direttore dei lavori l'Amministrazione Appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto e continuare i lavori con altra Ditta, tenendo responsabile la Ditta cessante per tutti i danni derivati per effetto della sospensione.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei lavori con apposito verbale firmato dall'Appaltatore ordina la ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non fosse in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere una proroga con domanda motivata che, se riconosciuta giustificata, sarà concessa dall'Amministrazione, purché la relativa domanda pervenga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto.

Art. 12 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa - Responsabilità dell'Appaltatore

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le istruzioni dell'I.I.P.

L'Appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, presso la sede dell'Ente Appaltante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, su istanza del Direttore dei Lavori o dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori con ampio mandato come disposto dal Capitolato Generale o al domicilio eletto.

L'Impresa è tenuta a designare un Tecnico regolarmente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale che dimori per tutta la durata dell'appalto in luogo prossimo ai lavori, con l'incarico di direttore del cantiere nell'ambito delle competenze professionali.

Tale Tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica e curerà la fedele esecuzione dei lavori secondo le clausole contrattuali e le disposizioni della Direzione Lavori.

Nel caso che il tecnico incaricato non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare dichiarazione scritta autenticata da notaio per l'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite nel Capitolato.

Il nominativo ed il domicilio del Tecnico di cui sopra dovranno essere comunicati prima dell'inizio dell'opera sia alla D.L. sia al Committente; quest'ultimo potrà richiederne in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

Qualora, prima dell'inizio o durante il corso di lavori, il Tecnico di cui sopra intendesse interrompere il rapporto con l'Appaltatore, lo stesso dovrà darne comunicazione alla Direzione dei Lavori ed al Committente con almeno 15 giorni di preavviso.

Dell'impegno al rispetto della suddetta clausola e della conseguente persistenza dello stato di responsabilità sino allo spirare del preavviso dovrà essere fatta espressa menzione nella lettera con la quale l'Appaltatore parteciperà il nome del Tecnico incaricato che dovrà essere controfirmata per accettazione dallo stesso.

Nell'evenienza della interruzione del rapporto con il Tecnico, l'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere con le modalità sovraesposte alla relativa sostituzione del Tecnico direttore del cantiere.

In difetto il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed all'Appaltatore saranno addebitate, in tale ipotesi e fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per ritardata ultimazione dei lavori.

E' obbligo esclusivo dell'Impresa predisporre l'attuazione delle norme di prevenzione infortuni in quanto datore di lavoro e come tale avente il potere gerarchico e la possibilità economica di poterlo fare.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza in cantiere di personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo da parte dell'Appaltatore, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

le opere provvisorie, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale sia dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione Lavori sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento ed azione legale.

La Direzione Lavori ha lo specifico compito di verificare per conto del Committente che l'esecuzione delle opere venga realizzata in conformità alle prescrizioni progettuali e contrattuali; non ha peraltro la potestà di interferire nell'organizzazione aziendale e nella progettazione e disposizione delle opere provvisoria di esclusiva pertinenza e responsabilità della ditta appaltatrice.

Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente capitolato speciale ed agli oneri e spese obbligatorie prescritte agli articoli del "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi di offerta dei lavori a corpo e a misura.

- a.1) Le tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e degli eventuali atti supplementari.
- a.2) Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei documenti e del progetto che faranno parte del contratto medesimo nel numero necessario predisposto dall'Amministrazione Appaltante, che comunque rimarrà sollevata da ogni responsabilità per mancata o ritardata registrazione.
- b) Lo scollegamento e lo smantellamento delle apparecchiature costituenti gli impianti attualmente esistenti e che saranno sostituiti da quelli di nuova realizzazione.
 - b.1) Qualunque mezzo d'opera ed ogni onere per trasporto, carico, scarico, sollevamento e posizionamento di materiali ed apparecchiature costituenti gli impianti o comunque necessari per la realizzazione degli stessi e lo smantellamento, la rimozione e l'asporto degli impianti esistenti che saranno smantellati.
 - b.2) I ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria.
 - b.3) La cura e le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie, sia per proteggere gli scavi ed i lavori eseguiti, sia per proteggere e mantenere efficienti altre opere come impianti, strade, ecc..
- c) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. n. 302/56, nell'art. 64 del D.P.R. n. 303/56, nel D. Lgs. n. 758/94 e nel D. Lgs. n. 81/08, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959 n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione 30.06.1959 n. 420 e successive modificazioni e integrazioni vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
 - c.1) Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
 - c.2) Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa.
 - c.3) La stipulazione di una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a un miliardo che tenga indenne l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, in quanto l'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, anche se verificatesi nel periodo di garanzia o di gratuita manutenzione.
- d) Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
- e) Le prove, che la Direzione Lavori ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori.
- f) Le spese e danno per occupazioni temporanee di aree per costituzione di cantiere e di accesso al medesimo ed ai lavori. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Amministrazione, ma le relative spese saranno sempre a carico dell'Impresa.
- g) Le spese per la fornitura e posa in opera delle tabelle di indicazione dei lavori e dell'Impresa in luoghi successivamente designati dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore si obbliga inoltre a mantenere sempre in ottimo stato i cartelli predetti e all'uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero necessarie.
- h) La mano d'opera, l'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi in corso d'opera e definitivi, compresi i combustibili e l'energia elettrica.
- i) L'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e

- quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di collaudo.
- j) La guardiania e la sorveglianza di tutti i propri materiali, apparecchiature ed attrezzature depositate in cantiere.
- l.1) L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro ultimato i residui nei magazzini indicati dalla Direzione Lavori.
- m) Le spese per concessioni governative.
- n) La cura e spese di preparazione di locali provvisti di illuminazione, riscaldamento, tavoli, sedie, brande per gli usi del personale della Direzione Lavori, nel numero e nelle località che saranno indicate dalla Direzione stessa.
- o) La manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'Appalto nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, così come considerati all'art. 26 del presente Capitolato e sempreché l'Impresa ne faccia regolare denuncia. Nell'arco di tempo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il definitivo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
- p) La fornitura sollecitata, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronogrammi di lavoro.
- q) La produzione di tutta la documentazione, in accordo con l'Ente Appaltante, per ottenere gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessarie sia da Enti Pubblici che Privati (ad es. autorizzazioni Provincia, A.N.A.S., FF.SS., Telecom, Enel, A.S.L., domande all'Ufficio Beni Ambientali, al Genio Civile, Guardia Forestale, I.S.P.E.S.L., ecc.) ed il seguirne l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni stesse, nonché il coordinamento delle visite o controlli disposte dagli Enti di cui sopra.
- q.1) Il permesso di accedere nei locali in cui si eseguono i lavori agli operai di altre Ditte che vi debbano eseguire i lavori affidati alle medesime con separati contratti dall'Ente Appaltante e la relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
- q.2) Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale eventualmente assegnatole dalla Direzione e del quale la Ditta assuntrice si è servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto più opportuno e tenendo sollevata l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito. Per esigenze di lavoro o per altre necessità la Direzione può far sgomberare, a cura e spesa della Ditta assuntrice, il suddetto locale anche prima della ultimazione dei lavori, assegnandogliene altro, comunque situato nell'edificio, che pure deve essere sgomberato, sempre a cura e spese della Ditta assuntrice, subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- q.3) La fornitura all'Amministrazione Appaltante, a lavori completamente ultimati, e comunque prima del collaudo, di tre copie di tutti i disegni "as built", in modo da lasciare una esatta documentazione dei lavori eseguiti.
- q.4) Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei Prezzi di Elenco oltre a quanto definito nel presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.
- q.5) Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere abile ed accetto alla Direzione dei Lavori. Quest'ultima può chiedere l'allontanamento del personale non gradito, senza essere tenuta a motivarlo o ad erogare compensi.
- q.6) La Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale.
- q.7) Il materiale in cantiere, installato o semplicemente immagazzinato, si intende affidato al personale della Ditta appaltatrice fino al collaudo provvisorio.
- q.8) La Ditta appaltatrice dovrà addestrare il personale della Amministrazione al governo e all'esercizio degli impianti, provvedendo con ciò anche alla fornitura e posa in opera di apposite targhette o disegni con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione degli impianti.

- r) In particolare per le opere e i lavori a rete l'Appaltatore è tenuto:
- r.1) alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati pubblici e privati (acquedotto, gas, fognature, Enel, Telecom, ecc.) che possono interferire con i lavori. Sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali oneri di spostamento e/o protezione, riparazione e ripristino definitivi e provvisori secondo le indicazioni degli Enti Gestori ed ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle opere in luoghi di difficoltoso accesso e con limitate possibilità di manovra.
 - r.2) a provvedere a sue cure e spese (adempimenti tecnico-burocratici e conseguenti oneri finanziari) all'allacciamento provvisorio per le necessità di cantiere, delle reti energetiche (ENEL, TELECOM, acqua) e dei servizi (fognatura, ecc.);
 - r.3) alla fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
 - r.4) alla fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla D.L.
 - r.5) ad effettuare le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati da speciali lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere;
 - r.6) all'effettuazione del corso dei lavori delle indagini di controllo e verifica che la D.L. riterrà necessari ai sensi del D.M. 11.03.1988.
Le spese per le prove su campioni dei materiali da impiegare ed impiegati nei lavori, nonché quelle prescritte dalle norme vigenti, da effettuare presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla D.L.;
 - r.7) alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati, che venissero interessati dalle opere, provvedendo, a sua cura e spese, a tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessarie ed alle indennità di occupazione temporanea nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, per passaggi e strade di servizio;
 - r.8) alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, nonché la pulizia e manutenzione dei cantieri stessi, l'inghiainamento e la sistemazione delle strade di transito e di servizio, dei piazzali di manovra o sosta, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
 - r.9) alla guardiania e alla sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Ente Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore;
 - r.10) alla perfetta esecuzione, sotto il controllo della D.L., di quanto da questa le verrà indicato e precisamente:
 - tutti i rilievi di campagna delle opere, dei manufatti e delle opere d'arte da porre in opera con l'ubicazione di tutti i manufatti ed i fabbricati di servizio e presidio, compreso le modifiche esecutive eventualmente introdotte in sede di consegna dei lavori o redazione dei disegni di dettaglio da parte della D.L.
 - la trasposizione delle opere tracciate in campagna, comprese le eventuali modifiche, su planimetria in scala appropriata con i relativi punti di riferimento e l'ubicazione esatta di riconoscimento dei capisaldi;
 - r.11) alla fornitura e posa in opera dei picchetti occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, alla formazione dei capisaldi di livellazione ed al mantenimento degli stessi per quanto necessario all'avanzamento dei lavori; l'impresa è tenuta prima dell'esecuzione dei lavori a redigere gli elaborati necessari all'ottenimento di tutte le varie autorizzazioni di altri Enti, indispensabili per il completamento dell'opera, nel caso in cui a ciò non avesse ancora provveduto l'Ente Appaltante. L'Appaltatore quindi, nel redigere la propria offerta, dovrà, se necessario, considerare l'onere derivante dalla redazione e presentazione di dette richieste di autorizzazione nonché dal tempo di attesa del rilascio delle stesse prima di poter dare corso ai lavori. Qualora impedimenti di qualsiasi natura da parte di detti Enti non consentissero l'inizio dei lavori non potrà essere richiesta alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante.
A carico dell'Ente resteranno solamente i canoni o le tasse di concessione che dovranno essere pagati, restando sollevato da ogni altra incombenza.
 - r.12) all'esatta osservanza della Legge di polizia mineraria in data 30.03.1893 n. 184 e del Regolamento relativo in data 10.01.1907 nonché delle vigenti Leggi di polizia idraulica;
 - r.13) alle opere provvisorie ed ai materiali occorrenti per la costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di locali per la D.L. ed il personale di sorveglianza;

- r.14) al carico, al trasporto e all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nei cantieri;
- r.15) alle difese degli scavi, agli occorrenti assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette, dei beni pubblici e privati, mediante una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D. Lgs. 81/08, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Ente Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959 n. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione 30.06.1959 n. 420;
- r.16) al mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici, al sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, al mantenimento delle aiuole, delle aree verdi e degli alberi;
- r.17) all'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi o dagli scavi in genere;
- r.18) alla fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della D.L. e del personale di assistenza;
- r.19) alla realizzazione di tutte le piste, piazzole, passi carrai, ecc. per l'accesso ed il movimento dei mezzi e del personale a servizio del cantiere;
- r.20) alla realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;
- r.21) all'esecuzione degli scavi di assaggio del terreno, dovunque necessari ad accertare l'esatta situazione preesistente;
- r.22) accessi e piste di servizio, a perfetta regola d'arte, ripristinando l'esatto stato preesistente;
- r.23) al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
- r.24) alla realizzazione di un'adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l'accesso di estranei nell'area del cantiere medesimo;
- r.25) gli oneri tutti che eventualmente saranno richiesti da ANAS, TELECOM, ENEL, FF.SS., A.S.L., Amministrazioni Comunali e Provinciali in relazione ai lavori da eseguire, nonché le tasse per l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
- r.26) le spese per l'esecuzione di quelle opere e azioni provvisorie che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e per proteggere dalle correnti medesime, oltre agli scavi, le murature e le opere tutte da eseguirsi, le riparazioni di ogni e qualsiasi danno che possa verificarsi alle opere oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa verificarsi per qualsiasi causa o di forza maggiore;
- r.27) le spese per gli esaurimenti con qualsiasi mezzo delle acque di qualsiasi entità e provenienza, sia piovane che di infiltrazione che si dovessero incontrare nell'esecuzione dei lavori, ivi compresa l'esecuzione delle opere provvisorie che si rendessero necessarie o che comunque la D.L. dovesse ritenere necessarie per deviare le acque stesse ai fini di una migliore esecuzione delle opere;
- r.28) le spese per i tracciamenti delle opere in progetto, per la costruzione e conservazione di strade di servizio, di baracche, di ponti e palchi di servizio, per la provvista e conservazione di macchinari, attrezzi, mezzi di trasporto e innalzamenti di qualunque genere per impianti di cantiere, e per la provvista d'acqua, per l'illuminazione di uffici e magazzini, per prove, scandagli e assaggi dei materiali da impiegarsi e dai lavori eseguiti;
- r.29) le spese per la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- r.30) le spese per fornitura periodica mensile di fotografie a colori in duplice esemplare formato 18x24 dalle quali risulti l'esecuzione e l'avanzamento delle opere. Le fotografie saranno prese in accordo e secondo i suggerimenti della D.L.. Dovranno essere a fuoco perfetto e consentire forti ingrandimenti senza che ne risulti minacciata la chiarezza e la nitidezza;
- r.31) le spese per la messa a disposizione della D.L., per tutto il periodo del perdurare dei lavori, degli strumenti e delle attrezzature per il tracciamento, la verifica, il controllo e il collaudo delle opere, con i relativi operatori topografi e canneggiatori;
- r.32) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture e reti, nonché gli oneri e le spese conseguenti alla riparazioni anche se l'esistenza del servizio non fosse stata segnalata dalla D.L.;
- r.33) le spese per le denunce delle opere in calcestruzzo semplice, armato e precompresso e i relativi calcoli (per quelle strutture di cui non esistono i calcoli nel progetto esecutivo) eseguiti in conformità alle norme vigenti alla data di realizzazione delle opere nonché per la presentazione di n. 3 copie

- eliografiche dell'originale firmate da un Tecnico abilitato; i calcoli statici ed i particolari costruttivi dovranno inoltre essere approvati dalla D.L.; l'Ente Appaltante potrà comunque esigere la nomina di un Calcolatore di comune fiducia;
- r.34) le spese per l'assicurazione contro i danni di incendio o scoppio di gas, fulmini, allagamenti ed ogni altro danno di forza maggiore, da contrarsi per l'attrezzatura del cantiere, per i materiali a piè d'opera destinati alla costruzione, anche di proprietà dell'Ente Appaltante, nonché per le opere in corso d'esecuzione o eseguite, fino alla loro consegna;
- r.35) la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Ente Appaltante quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;
- r.36) tutte le spese inerenti all'assistenza ed ai collaudi sia statici, che tecnico-amministrativi dei lavori;
- r.37) le spese relative alle prove ed analisi su tutti i materiali utilizzati o da utilizzarsi richiesti in qualsiasi momento dalla D.L. tra cui le terre, quelle relative alla portanza dei sottofondi e dei terreni di fondazione nonché le prove ed analisi sui calcestruzzi e sui campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera, le prove d'analisi sui conglomerati bituminosi, ecc. Si precisa che l'appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese, entro 1 giorno dalla richiesta, tutti i contenitori necessari per la conservazione dei provini ed il trasporto al Laboratorio incaricato per le prove stesse, dotati di apposita chiusura atta a ricevere in contraddittorio la vidimazione da parte della D.L. e dell'Appaltatore medesimo. Resta inteso che qualora l'Appaltatore non fornisca detti contenitori sarà facoltà della D.L. procedere come meglio ritiene senza che ciò possa dar luogo a contestazione da parte dell'Appaltatore stesso; analogamente si opererà qualora all'atto del prelievo non vi fosse presente o si rifiutasse di accettare il provino l'Appaltatore o un suo rappresentante atto alla vidimazione dello stesso. Inoltre tutte le spese relative al prelievo, invio ai laboratori ed istituti scelti dall'Ente Appaltante saranno a carico dell'Appaltatore;
- r.38) osservare, per la preparazione e il brillamento delle mine che occorressero nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché adottare tutte quelle precauzioni speciali onde evitare qualsiasi danno, del quale l'impresa stessa sarà comunque sempre responsabile;
- r.39) custodire e conservare in buone condizioni tutti quei materiali che venissero eventualmente forniti dall'Ente Appaltante;
- r.40) rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite con l'impiego di materiali forniti dall'Ente Appaltante. Nel caso in cui l'Appaltatore avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà sollevarsi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla D.L. e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti rilasciati in merito ai materiali medesimi da un competente Istituto sperimentale;
- r.41) fornire tutti i mezzi d'opera, operai, canneggiatori, ecc., che la D.L. chiederà per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, controllo e contabilizzazione dei lavori, nonché mantenere costantemente in cantiere gli strumenti topografici (tacheometro e livello) e le attrezzature (paline, triplo-metri, stadie, livelle, mazze, chiodi, picchetti, ecc.) necessari alle suddette operazioni;
- r.42) fissare e mantenere gli elementi plano-altimetrici basilari per la ricostruzione ed il controllo del tracciato;
- r.43) assicurare il mantenimento del transito durante tutto il corso dei lavori e provvedere, a norma di legge, alle segnalazioni diurne e notturne e a tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni a persone ed a cose;
- r.44) durante i lavori l'Appaltatore deve far attuare su espressa indicazione della D.L. e mantenere efficiente a proprie cure e spese la segnaletica sia orizzontale che verticale, compresi eventuali impianti semaforici, frecce, lampade a luci intermittenti, cartellonistica di direzione, opportunamente installati, tutto ciò conformemente a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni in modo da:
- evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità su di lui e restandone pienamente sollevata ed indenne questa Stazione Appaltante e il personale della Direzione Lavori addetto alla sorveglianza;
 - segnalare agli utenti delle strade della zona la presenza del cantiere e quindi le alternative viabili percorribili.
- Durante l'esecuzione dei lavori è vietato ingombrare la sede stradale con materiale ed attrezzi e dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni di cui agli articoli del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

L'ammenda, nel caso venga contestata dal personale della Provincia avente titolo, sarà iscritta nel Registro dei Verbali della Provincia di Varese, Servizio Vigilanza Strade.

Essa è avulsa dalla contabilità dei lavori e non può essere detratta dai certificati di pagamento. Per i casi di insolvenza si procederà nei modi di legge. In modo esplicito è fatto obbligo all'Appaltatore di porre a proprie cure e spese i seguenti cartelli:

- a 150 metri dagli inizi del cantiere, due cartelli per ogni lato, sulla banchina a margine della corsia competente al senso di marcia dei veicoli.

I cartelli devono indicare: il primo "lavori in corso", il secondo "strada dissestata".

I cartelli devono essere posati su paline stabilmente infisse nel terreno e potranno essere rimossi solo col consenso dell'Ente proprietario della strada a lavori ultimati a regola d'arte.

Essi dovranno essere posti all'altezza di cm. 180 dal piano stradale.

Oltre a ciò su un'altra palina, l'Appaltatore deve apporre, in modo permanente, ad altezza regolamentare, 150 metri prima della zona delimitata i cartelli con limitazione di velocità (come prescritto dall'ordinanza).

I cartelli devono stare sugli opposti lati della strada, sia in un senso che nell'altro.

Oltre a quanto sopra prescritto l'Appaltatore deve porre in opera tutta la restante segnaletica necessaria per la corretta segnalazione del cantiere.

L'Appaltatore che esegue lavori sulla strada provinciale, è coinvolto nelle controversie per risarcimento danni e ne risponde per quanto concerne il proprio cantiere di lavoro.

E' proibito lasciare scavi incustoditi e aperti notte tempo, durante l'intervallo di mezzogiorno, nei giorni festivi, e comunque quando non esiste personale di sorveglianza sul cantiere. Senza speciali accorgimenti i veicoli devono transitare distanti dagli scavi tanto quanto gli scavi sono profondi, comunque mai a meno di un metro.

Nottetempo vanno mantenute efficienti le segnalazioni luminose del cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore.

r.45) Provvedere alla manutenzione delle opere, a sue cure e spese, sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo, procedendo alla sostituzione di tutte le parti eventualmente danneggiate per consegnare l'opera, all'atto del collaudo, nelle condizioni previste dal progetto e secondo le indicazioni fornite dalla D.L. in corso d'opera.

Gli oneri e obblighi a carico dell'Impresa Appaltatrice, relativi allo svolgimento dei lavori, cessano solo all'atto della presa in carico dell'opera da parte dell'Ente Appaltante, anche in presenza di uso parziale o completo delle stesse.

r.46) Assumere in pieno la responsabilità relativa alla stabilità di tutti i suddetti manufatti e strutture, nonostante che i disegni ed i calcoli corrispondenti siano stati effettuati dal Progettista e quand'anche le strutture ed i manufatti suddetti siano stati eseguiti con impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante o dalla Provincia. In particolare dovranno essere forniti i disegni costruttivi relativi al ponticello ed ai muri di sostegno, in funzione della Ditta fornitrice dei manufatti prefabbricati, nonché i relativi calcoli di stabilità; tali documenti dovranno essere approvati dalla D.L. prima della esecuzione delle opere ad essi relative.

r.47) L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spesa (a meno dei corrispettivi previsti nell'Elenco Prezzi) allo smaltimento-transporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso un raccoglitore/smaltitore/discarda autorizzata, osservando le norme vigenti in materia.

r.48) Le singole forniture e posa in opera dovranno essere iniziate secondo gli ordini impartiti dalla D.L., anche via fax, ed accettate come documento dall'Appaltatore, e dovranno essere condotte a termine senza interruzioni non giustificate. Tutte le forniture previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere conformi alle attuali normative di legge e successive modificazioni ed integrazioni intervenute nel corso dell'appalto. L'Appaltatore, come parte integrante dei propri obblighi di contratto, sarà tenuto a predisporre i disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli non esplicitati dalla progettazione esecutiva e, al termine dell'esecuzione dei lavori, i disegni come costruito.

I disegni di montaggio dovranno essere sottoposti ed accettati dalla D.L., per la loro verifica di rispondenza al progetto esecutivo ed alle specifiche tecniche, con sufficiente anticipo sull'avvio delle lavorazioni relative. I disegni "come costruito" consisteranno in una copia dei disegni, riportanti l'effettivo stato dei lavori eseguiti, debitamente firmati dal Direttore Tecnico di Cantiere per l'Appaltatore, e dal Direttore dei Lavori per la D.L.

I disegni "come costruito" devono essere consegnati prima della stesura della contabilità e dell'avvio dei collaudi. Nel caso in cui i disegni riportino informazioni relative ad opere e/o impianti esclusi dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed eseguiti da terzi, è compito della D.L. acquisire e far riportare sullo stesso disegno le informazioni inerenti le attività di ogni fornitore e/o Appaltatore.

Infine è obbligo dell'Appaltatore fornire insieme ai disegni del "come costruito", anche i manuali di manutenzione, in triplice copia, di tutte le apparecchiature previste, oltre alla documentazione delle prove in fabbrica e di quelle in cantiere.

Tale documentazione potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante anche su supporto informatico. I cantieri e le opere devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori sino alla data dell'accettazione definitiva. In particolare l'Appaltatore provvederà alla pulizia ed al mantenimento delle aree dei cantieri senza polveri durante le lavorazioni.

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi indicati nell'Elenco contrattuale e/o nel prezzo a corpo offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 13 Oneri a carico dell'Amministrazione Appaltante

Saranno a carico dell'Amministrazione Appaltante:

- a) la predisposizione del contratto d'appalto, nel numero di copie occorrenti, da consegnare all'Appaltatore;
- b) lo svolgimento delle pratiche presso gli uffici ed i vari Enti competenti col versamento dei relativi diritti, per l'approvazione in via tecnica del progetto e per le visite tecniche;
- c) l'imposta fiscale (I.V.A.) relativa ai versamenti effettuati dall'Appaltatore nella misura e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 Opere in economia

Non sarà ammessa l'esecuzione di opere in economia ad eccezione di quelle sole che risultassero assolutamente indispensabili. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione in economia che non sia stata preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori ed autorizzata per iscritto.

Le eventuali opere eseguite in economia dovranno essere giornalmente annotate in duplice copia su apposito bollettario e dovranno essere giornalmente presentate per la convalida al Direttore dei Lavori o a suo delegato.

Le eventuali opere, che dovessero essere eseguite in economia, saranno contabilizzate in base ai prezzi unitari di offerta.

Art. 15 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e della tecnica ed in base alle prescrizioni del Direttore dei Lavori, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, senza alcun diritto ad indennizzi ed a compensi di sorta, avrà l'obbligo di eseguire i lavori secondo l'ordine ed il piano di esecuzione che sarà predisposto dal Direttore dei Lavori, in modo da coordinarli alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere affidate eventualmente ad altre Ditte da parte dell'Amministrazione Appaltante, anche se tale ordine non risultasse il più conveniente per l'Appaltatore.

Lo stesso Appaltatore dovrà pertanto assoggettarsi, pur senza diritto ad indennizzi ed a compensi di sorta, a tutte le modifiche che il Direttore dei Lavori dovesse ritenere di apportare, a suo insindacabile giudizio, al predetto piano di esecuzione, sia per esigenze di lavori sia per esigenze dipendenti dalla necessità di garantire la funzionalità dei servizi interessati dai lavori in oggetto; e ciò anche quando tali modifiche avessero come conseguenza il prolungamento della durata dei lavori a tutti gli effetti dell'appalto.

Art. 16 Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali da utilizzare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nella Parte Seconda del presente Capitolato.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. Vengono espressamente qui richiamati i contenuti degli artt.16-17-18-19 del Regolamento di cui al D.M. 145/2000.

Art. 17 Valutazione dei lavori e prescrizioni particolari

I lavori a misura e a corpo, i materiali e la mano d'opera impiegati per lavori in economia saranno valutati a misura e/o a corpo in base ai Prezzi di Elenco con il ribasso d'asta.

Tali prezzi, oltre alle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere per fornitura, lavorazione, messa in opera e protezione, per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compreso i provvisori e di quant'altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

La contabilizzazione verrà effettuata come segue:

Opere a corpo - in percentuale alla effettiva realizzazione.

Opere a misura - in base alle effettive quantità rilevate con procedimenti geometrici seguendo i procedimenti richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

A tutela dei lavoratori varranno comunque le norme contenute nell'artt. 30 commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gasogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Art. 18 Elenco Prezzi

L'Elenco prezzi contrattuale, comprendente sia voci a corpo che voci a misura ed in economia, è quello derivante dall'Elenco Prezzi Unitari di progetto con il ribasso d'asta, così determinando Prezzi contrattuali da Lui ritenuti equi in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato i luoghi ove deve effettuarsi l'opera, e si sia resa conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'approvvigionamento e l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, di come e dove si possa provvedere l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto ed ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

I prezzi unitari di elenco devono intendersi sempre riferiti a lavori ed opere che dovranno essere eseguite impiegando materiali di ottima qualità e secondo la migliore tecnica e devono intendersi comprensivi di ogni prestazione di mano d'opera idonea, fornita in orario normale di lavoro, di ogni fornitura occorrente per dare le varie opere compiute a regola d'arte, delle spese generali e degli utili, delle spese per trasporti, imballi del materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione degli operai, della assistenza ai lavori, di tutti gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificati all'art. 12 del presente Capitolato.

In conseguenza detti prezzi sotto le condizioni tutte del contratto del quale fa parte il presente Capitolato Speciale, si intendono, senza restrizione alcuna, offerti dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

- a) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, ogni compenso per le assicurazioni sociali degli stessi e per quelle contro gli infortuni;
- b) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera, e loro accessori, in azione (ivi compreso carburanti, lubrificanti, conducenti e quanto altro occorra allo scopo);
- c) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, avarie, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi posto ove richiesto;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per darli compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'Elenco dei Prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, a corpo ed in economia, si intendono quindi offerti dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. Con la firma del contratto l'Impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire a regola d'arte e con gli oneri specificati nel presente Capitolato quanto a detti prezzi si riferisce, incluse le spese generali e gli utili dell'Imprenditore.

In particolare, i prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi conseguenti alle caratteristiche del cantiere con specifico riferimento al fatto che l'Appaltatore dovrà comunque garantire la normale attività che dovrà continuativamente potersi svolgere durante il corso dei lavori oggetto del presente appalto.

Art. 19 Nuovi prezzi

Qualora sia necessario eseguire opere, somministrazioni e prestazioni il cui prezzo non sia previsto nel contratto, si farà riferimento all'Elenco prezzi della Regione Lombardia - Comune di Milano Ed. 2020 e, in assenza di prezzi da convenire, le parti concorderanno i nuovi prezzi con le modalità stabilite nell'art. 8 del D. Min. Infr. 49/2018. Tali prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile del procedimento e, nel caso

in cui comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, dovranno essere approvate anche dalla Stazione Appaltante prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicano i disposti normativi vigenti in materia.

In caso di mancato accordo, la Stazione Appaltante può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi (comunque ammessi nella contabilità), salvo la facoltà dell'Appaltatore di formulare riserva negli atti contabili.

Art. 20 Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Conto finale

L'art. 35 comma 18) del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che sul valore stimato dell'appalto venga calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori subordinata alla costituzione a favore della Stazione Appaltante di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, il cui importo deve essere pari a quello dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

I pagamenti in acconto, in corso d'opera, verranno effettuati a favore dell'Impresa ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto da ritenute contrattuali, raggiunga almeno il 30% dell'importo contrattuale.

Nel caso di sospensione dei lavori protratta oltre 90 gg., l'Impresa avrà diritto a pagamento in acconto per la parte di lavori eseguiti.

Il conto finale, sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e verrà accompagnato da una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata assoggettata e allegando la relativa documentazione come previsto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo sarà emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori come prescritto dall'art.102 comma 3) del D.Lgs. 50/2016 e conterrà gli elementi di cui all'art. 229 comma 3) del D.P.R. 207/2010, ancora temporaneamente vigente; la redazione del certificato di regolare esecuzione è ammessa nei casi previsti dall'art. 102 comma 2) del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini dei termini di pagamento degli acconti e del saldo valgono in particolare i termini indicati dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002.

Art. 21 Divieto cessione crediti

Dovranno essere rispettate le norme contenute nell'art. 106 comma 13) del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 22 Coordinamento della sicurezza sul cantiere

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad osservare quanto era previsto dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 302/56, dall'art. 64 del D.P.R. n. 303/56, dal D. Lgs. n. 758/94 e dal D. Lgs. n. 81/08.

Art. 23 Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici

L'Impresa e, per uso tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

E' fatto medesimo obbligo di trasmettere periodicamente con cadenza quadrimestrale all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

E' facoltà del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento e del Coordinatore di procedere alla verifica di tali versamenti all'atto della emissione dei certificati di pagamento.

Art. 24 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 25 Collaudo dei lavori

Esso consisterà principalmente nella verifica e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in particolare secondo quanto indicato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, dal Titolo X del D.P.R. 207/2010, dall'art. 224 comma 4 e dall'art. 235 comma 3 del D.P.R. 207/2010 ancora temporaneamente vigenti.

Entro 90 giorni dall'emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento della rata a saldo e per la restituzione della cauzione definitiva.

Per il pagamento della rata di saldo l'impresa dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria biennale secondo quanto previsto dagli artt. 124 e 235 del D.P.R. 207/2010.

Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate.

Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell'esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 ancora temporaneamente vigente.

L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua.

Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3) dall'art. 229 del D.P.R. 207/2010 ancora temporaneamente vigente e dall'art. 102 comma 3) del D. Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 26 Manutenzione delle opere sino al collaudo provvisorio

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 ancora temporaneamente vigente.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, orme, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine.

Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm. per ogni anno dall'esecuzione.

L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.

Art. 27 Rescissione del contratto

In caso di inadempienza dell'Impresa agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto e di provvedere all'esecuzione di ufficio dei residui lavori con le maggiori spese a carico dell'Impresa nei casi previsti dall' art. 108 del D.Lgs. 50/2016 sui lavori pubblici.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 28 Definizione delle controversie

Nel caso insorgessero controversie in corso d'opera, in merito alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, od in merito all'applicazione ed interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle eventuali riserve dovrà essere effettuata per iscritto sul registro di contabilità.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico e determinate quantitativamente; nessuna riserva sarà tenuta valida in sede di liquidazione se non tempestivamente dichiarata e formulata come sopra specificato.

Le riserve dell'Appaltatore e le relative controdeduzioni del Direttore dei Lavori, come le eventuali divergenze e controversie che potessero verificarsi nel corso dei lavori, non dovranno mai avere alcun effetto interruttivo o sospensivo delle forniture e dei lavori, a tutti gli altri effetti contrattuali.

Le riserve, le contestazioni e le vertenze di natura tecnica, amministrativa o giuridica che non potranno essere risolte secondo le norme di procedura previste dall'art. 205 (Accordo bonario per i lavori) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del D.L. 70/2011 saranno demandate al competente Foro di Varese.

Inoltre per quanto non in contrasto con il D.P.R. 207/2010 alla definizione delle controversie si procederà in conformità a quanto stabilito dagli artt. 205 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 29 Espropri

L'Amministrazione provvederà a sue cure e spese agli eventuali espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.

L'Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario all'esecuzione dei lavori.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione delle opere finalizzate all'installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del Padiglione Biffi presso ex ONP di Varese sito in Via Ottorino Rossi n. 9 a Varese.

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella Sede Territoriale di Varese dell'ATS Insubria, presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e LLPP, avanti a me, dott. nella sua qualità di....., autorizzato a rogare, nell'interesse dell'ATS, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ATS Insubria di Varese, codice fiscale [] e partita IVA [], che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b)- nato a il, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in, via codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in, via codice fiscale [] e partita IVA [] ;

2- impresa con sede in, via codice fiscale [] e partita IVA [] ;

3- impresa con sede in, via codice fiscale [] e partita IVA [] ;

nonché l'impresa con sede in, via codice fiscale [] e partita IVA [] , cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore", componenti della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione dell'ATS Insubria n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere finalizzate all'installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del Padiglione Biffi presso ex ONP di Varese sito in Via Ottorino Rossi n. 9 a Varese, per un importo dei lavori da appaltare di € 76.500,00 (Euro settantaseimilacinquecento/00) al netto dell'IVA, di cui € € 73.500,00 (Euro settantatremilacinquecento/00) per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso d'asta, nonché Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) quali oneri della sicurezza specifici del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.
- che ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 50/2016 i lavori sono stati affidati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro, sulla base dei prezzi depurati del ribasso d'asta

- che con le modalità previste nell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali nonché l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro/.....)
di cui:
 - a) - Euro per lavori veri e propri;
 - b) - Euro 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza specifici;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "misura"; i prezzi unitari assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara principale costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede dell'ATS Insubria in Via Ottorino Rossi n. 9 a Varese.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor... ..
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
L'ATS Insubria si riserva la facoltà di procedere alla consegna anche in pendenza della stipulazione e registrazione del relativo contratto di appalto, con le modalità previste dall'art. 153 e 154 del DPR 207/2010 e dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore si obbliga a dare completamente ultimate le opere oggetto dell'appalto, entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ciascuna fase dell'appalto e la somma risultante sarà detratta dal conto finale; non saranno ammesse giustificazioni di nessun genere, salvo casi di andamento meteorologico sfavorevole e di forza maggiore.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi di offerta.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento con le modalità previste dall'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché con le modalità previste dall'art. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E' dovuta l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinato alla costituzione a favore della Stazione Appaltante di una fidejussione bancaria o assicurativa, il cui importo deve essere pari a quello dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini con le modalità previste dagli articoli 142,143 e 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 , comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) applicazione delle penali oltre il limite dell'art. 6.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

La risoluzione del contenzioso viene promossa con le modalità di cui agli articoli da 205 a 211 del D.lgs. 50/2016

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numerodalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare):
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore presta apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante:
..... numero in data rilasciata dalla
società/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di Euro pari alper cento dell'importo del presente
contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori, di cui al comma 1, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla
società/dall'istituto agenzia/filiale di
per un massimale di Euro
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per un massimale di Euro

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - il computo metrico estimativo
 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
 - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
 - il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto tuttora vigente, e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, così come quelle degli eventuali atti supplementari.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Io sottoscritto Ufficiale rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il dell'ATS Insubria di Varese